

Pubblicato il 22/01/2024

Sent. n. 160/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Plebisciti n. 13;

contro

- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Barbini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Guglielmo Röntgen n. 18;

- il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS-, Arch. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota n. -OMISSIS- dell'11 Dicembre 2018, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS- – precisando “*che il diritto alla restituzione della somma versata è prescritto, essendo la richiesta di rimborso pervenuta oltre la scadenza del termine decennale dalla data di versamento avvenuta il 29/05/2008*” – ha respinto l'istanza formalmente avanzata il 2/9 ottobre 2018 dalla -OMISSIS- per la ripetizione della somma di € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51) corrisposta al Comune di -OMISSIS- a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, maggiorata degli interessi nel frattempo maturati;

- e per l'accertamento e la declaratoria del diritto della -OMISSIS- ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile – alla restituzione da parte del Comune di -OMISSIS- della somma di € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51), corrisposta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, maggiorata degli interessi nel frattempo maturati;

- nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS- alla restituzione alla -OMISSIS- della somma di € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51), corrisposta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, maggiorata degli interessi nel frattempo maturati;

- e per la condanna del Comune di -OMISSIS- e del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente, Arch. -OMISSIS-, al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla -OMISSIS-, da determinarsi in corso di causa ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all'udienza pubblica del 17 gennaio 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 24 gennaio 2019 e depositato il 6 febbraio successivo, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota n. -OMISSIS- dell'11 Dicembre 2018, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS- – precisando “*che il diritto alla restituzione della somma versata è prescritto, essendo la richiesta di rimborso pervenuta oltre la scadenza del termine decennale dalla data di versamento avvenuta il 29/05/2008*” – ha respinto l'istanza formalmente avanzata il 2/9 ottobre 2018 da essa ricorrente per la ripetizione della somma di € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51) corrisposta al Comune di -OMISSIS- a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, maggiorata degli interessi nel frattempo maturati, e la conseguente condanna del Comune alla sua restituzione; è stata altresì chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto sia del Comune di -OMISSIS- che del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente, Arch. -OMISSIS-.

In data 28 novembre 2007, la società ricorrente ha presentato al Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) la denuncia di inizio attività (d.i.a.) n. -OMISSIS-, al fine di avviare i lavori relativi all'edificazione di un nuovo complesso residenziale in -OMISSIS- (sui mappali -OMISSIS-). Dopo l'integrazione della pratica edilizia da parte della società ricorrente, a seguito delle richieste istruttorie dell'Ufficio tecnico comunale, la predetta ricorrente ha versato a titolo di oneri di urbanizzazione la somma di € 77.660,51 (settantasettemilaseicentossanta/51), in data 22 maggio 2008, e la somma di € 38.896,00 (trentottomilaottocentonovantasei/00), in data 29 maggio 2008, per un totale di € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51). Tuttavia il nuovo complesso edilizio destinato a residence non è stato mai realizzato e pertanto la ricorrente, in data 9 ottobre 2018, ha protocollato presso gli Uffici comunali la formale richiesta di ripetizione dell'importo corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione pari a € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51), da maggiorare degli interessi legali nel frattempo maturati. In data 20 novembre 2018, in assenza di riscontro da parte dell'Ufficio tecnico comunale, il legale della ricorrente ne ha sollecitato la risposta, evidenziando l'illegittimità dell'inerzia del funzionario. Con nota n. -OMISSIS- dell'11 dicembre 2018, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS- ha comunicato il diniego di restituzione dell'importo chiesto dalla ricorrente, evidenziando “*che il diritto alla restituzione della somma versata è prescritto, essendo la richiesta di rimborso pervenuta oltre la scadenza del termine decennale dalla data di versamento avvenuta il 29/05/2008*”. Con una memoria presentata in data 13 dicembre 2018, il legale della ricorrente ha contestato la fondatezza degli assunti degli Uffici comunali, segnalando, tra l'altro, che essendosi perfezionata la pratica edilizia in data 1° marzo 2008, si sarebbe dovuto considerare il termine di un (1) anno, fissato per l'inizio dei lavori dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, ovvero la data del 1° marzo 2009 e computare da tale momento il termine di avvio della prescrizione decennale, non decorsa all'atto della richiesta di restituzione avvenuta in data 9 ottobre 2018. In assenza di riscontro da parte dell'Ufficio tecnico comunale, la ricorrente – premessa la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla questione – ha proposto ricorso, eccependo, in primo luogo, l'illegittimità della nota comunale n. -OMISSIS- dell'11 dicembre 2018, la violazione degli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, la violazione dell'art. 43 della legge regionale n. 12 del 2005, la violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, manifesta erroneità e mancanza di motivazione, la violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e l'eccesso di potere per sviamento.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 del Codice civile e l'indebito oggettivo.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune ha segnalato, tra l'altro, che la ricorrente sarebbe debitrice nei confronti del Comune di -OMISSIS- – al netto delle imposte comunali prescritte – di una somma pari a € 209.923,05 (duecentonovemilanovecentoventitre/05) per debiti tributari, ma la stessa sarebbe inesigibile poiché il patrimonio sociale sarebbe stato reso assolutamente incapiente, in seguito a manovre elusive e poco lineari poste in essere dalla compagine proprietaria.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, giacché secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, compreso l'aspetto sanzionatorio (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24), sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.; le stesse, poi, avendo ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 21 ottobre 2022, n. 817; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 dicembre 2020, n. 2545; II, 13 ottobre 2020, n. 1888; II, 23 luglio 2020, n. 1418; II, 18 giugno 2020, n. 1109; altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12; VI, 7 maggio 2015, n. 2294; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 maggio 2018, n. 1242).

2. Passando all'esame del ricorso, lo stesso è fondato con riguardo alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, mentre è infondato con riguardo alla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del Comune di -OMISSIS- ed è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente all'azione risarcitoria proposta in via diretta nei confronti del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente.

3. Partendo dallo scrutinio della richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, formulata dalla ricorrente in ragione della mancata realizzazione dell'intervento edilizio, la stessa è fondata.

3.1. Va premesso che il contributo di costruzione – previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e articolato nelle due voci inerenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione – gravante sul soggetto che intraprenda un'iniziativa edificatoria “*rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell'ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della legge n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l'amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio*” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; altresì, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 luglio 2020, n. 1418; II, 15 maggio 2020, n. 828). Più nello specifico, gli oneri di urbanizzazione, di natura latamente corrispettiva, hanno la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre il costo di costruzione è stato configurato alla stregua di una prestazione di natura pubblica, determinata tenendo conto della produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio, ovvero quale compartecipazione comunale all'incremento di valore

della proprietà immobiliare del costruttore (ex multis, Consiglio di Stato, II, 15 giugno 2021, n. 4633; II, 9 dicembre 2019, n. 8377; V, 21 novembre 2018, n. 6592).

Il contributo di costruzione è un corrispettivo di diritto pubblico, proprio per il fondamentale principio dell'onerosità del titolo edilizio recepito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 10 aprile 2020), e come tale, benché esso non sia legato da un rigido vincolo di sinallagmaticità rispetto del rilascio del permesso di costruire, rientra anche, e coerentemente, nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost. (Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12; IV, 7 novembre 2017, n. 5133).

La debenza del contributo di costruzione, di conseguenza, è direttamente correlata all'effettiva trasformazione urbanistica ed edilizia e quindi al concreto impatto che la stessa determina sul territorio (cfr. Consiglio di Stato, II, 15 giugno 2021, n. 4633). Pertanto, *“qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge in capo all'amministrazione, ex art. 2033 cod. civ., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione; con la precisazione che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente”* (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 7 gennaio 2016, n. 12; altresì, Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12; II, 15 giugno 2021, n. 4633; IV, 15 ottobre 2019, n. 7020; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 luglio 2020, n. 1418; T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 2 maggio 2019, n. 426; T.A.R. Puglia, Bari, III, 3 aprile 2018, n. 488; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 1° marzo 2017; n. 496; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 27 gennaio 2017, n. 189).

Nel caso di specie, risulta incontestato che la società ricorrente dopo aver presentato la d.i.a. n. -OMISSIS- e le successive integrazioni, al fine di edificare un nuovo complesso residenziale in -OMISSIS- a -OMISSIS- (all. 1 e 6 al ricorso), ha versato nelle casse comunali in data 22 maggio 2008 la somma di € 77.660,51 (settantasettemilaseicentosessanta/51) e in data 29 maggio 2008 la somma di € 38.896,00 (trentottomilaottocentonovantasei/00), per un totale di € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51), a titolo di contributo di costruzione (all. 7 e 8 al ricorso). Tuttavia, stante la mancata realizzazione di tale nuovo complesso edilizio destinato a residence, la società ricorrente, in data 9 ottobre 2018, ha protocollato presso gli Uffici comunali la formale richiesta di ripetizione del predetto importo corrisposto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione pari a € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51), da maggiorare degli interessi legali nel frattempo maturati.

Come rilevato in precedenza, nel caso di mancata realizzazione delle opere assentite sorge in capo al privato il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione e, corrispondentemente, scaturisce il dovere del Comune di restituirliele.

Il termine entro il quale il privato deve agire per chiedere la restituzione delle somme versate è quello di prescrizione decennale (Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12).

Pur concordando entrambe le parti del giudizio sul richiamato termine prescrizione decennale per azionare la richiesta di restituzione, secondo gli Uffici comunali la decorrenza di tale termine sarebbe da riferire alla data di versamento della somma a titolo di contributo di costruzione, ovvero al 29 maggio 2008 (all. 11 del Comune), con correlata maturazione della prescrizione alla data del 29 maggio 2018 e conseguente tardività della richiesta di restituzione formulata dalla ricorrente in data 9 ottobre 2018 (all. 9 al ricorso); a giudizio della difesa attorea, invece, la decorrenza del termine prescrizione decennale per azionare la richiesta di restituzione sarebbe da ricollegare alla data di scadenza del termine annuale di decadenza per mancato inizio dei lavori relativi all'intervento edilizio oppure alla data in cui viene dichiarata con atto formale del Comune la decadenza del titolo (o, ancora, allorquando il privato formalizzi la propria rinuncia alla realizzazione dell'intervento edilizio). Nella specie, in mancanza sia di un provvedimento comunale che ha dichiarato la decadenza del titolo sia di una formale rinuncia allo stesso da parte del privato, non potrebbe che operare il termine annuale per l'avvio dei lavori edilizi, che nella specie sarebbe da individuare nel 1° marzo 2009, essendosi la

pratica edilizia perfezionata in data 1° marzo 2008 (cfr. all. 12 al ricorso). La prospettazione della ricorrente risulta condivisibile, non potendosi di converso condividere quella del Comune, poiché soltanto alla scadenza del termine per avviare i lavori, ovvero a un anno dal rilascio del titolo (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, applicabile anche alla d.i.a./s.c.i.a.: cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 29 gennaio 2016, n. 201 e II, 2 maggio 2018, n. 1183), emerge con certezza che l'intervento edilizio non verrà (e non potrà essere) più realizzato. Tale orientamento trova conferma anche in ambito giurisprudenziale, dove è stato evidenziato come *“la decorrenza del termine di prescrizione decennale relativo alla restituzione di somme pagate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione va poi calcolata partendo dal momento in cui il diritto al rimborso può essere effettivamente esercitato dal privato in applicazione di un principio generale di cui all'art. 2935 c.c. Di conseguenza, il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non dalla data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all'Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell'amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2003 n. 954)”* (Consiglio di Stato, IV, 11 gennaio 2021, n. 349; altresì, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, II, 1° luglio 2013, n. 489).

Di conseguenza, la richiesta della ricorrente di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione pari a € 116.556,51 (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51) risulta tempestiva e impone all'Amministrazione di procedere alla restituzione di quanto a suo tempo incassato; la richiesta è tempestiva anche ove non si condividesse la prospettazione attorea che individua il termine di decorrenza decennale nel 1° marzo 2009, poiché pure a voler prendere a riferimento il giorno in cui è stata presentata la d.i.a., ovvero il 28 novembre 2007 (all. 1 al ricorso), comunque il termine annuale per l'avvio dei lavori sarebbe spirato il 28 novembre 2008 e quindi la prescrizione sarebbe maturata in data 28 novembre 2018, ovvero in un momento successivo alla presentazione della richiesta di restituzione risalente al 9 ottobre 2018.

Trattandosi di una somma di denaro – e quindi di un debito di valuta e non di valore – la stessa deve essere maggiorata esclusivamente degli interessi legali a far data dal 9 ottobre 2018 (giorno in cui la somma è stata formalmente richiesta al Comune) e fino al soddisfo (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 21 marzo 2023, n. 123; anche, Consiglio di Stato, IV, 1° marzo 2017, n. 943); non possono essere riconosciuti gli interessi a partire dalla data di effettivo versamento del denaro – ovvero dal 22 e 29 maggio 2008 – poiché, in linea con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2033 Cod. civ., non è stata dimostrata dalla parte istante la mala fede del Comune nell'incamerare le predette somme, di converso risultando piuttosto evidente la buona fede dal Comune, in quanto l'iniziativa edificatoria assentita non è stata mai formalmente rinunciata dalla parte ricorrente (cfr. in argomento, Cass., SS.UU., 13 giugno 2019, n. 15895; Cass., I, 26 settembre 2019, n. 24046; Consiglio di Stato, III, 21 gennaio 2015, n. 198).

3.2. Nella presente sede processuale non riveste alcun rilievo, al fine di paralizzare la richiesta di restituzione avanzata dalla società ricorrente, la circostanza messa in luce dalla difesa dell'Amministrazione, secondo la quale la ricorrente sarebbe debitrice nei confronti del Comune di - OMISSIS- – al netto delle imposte comunali prescritte – di una somma pari a € 209.923,05 (duecentonovemilanovecentoventitre/05) per debiti tributari e tale somma sarebbe inesigibile per l'assoluta incapienza del patrimonio sociale, in seguito a manovre elusive e poco lineari poste in essere dalla compagine proprietaria, trattandosi di questione del tutto avulsa ed estranea al thema decidendum del presente giudizio. Ove fosse effettivamente sussistente una tale situazione sarebbe possibile ricorrere all'applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (*“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*) che impone alle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al predetto pagamento.

4. Risulta, invece, infondata la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente nei confronti del Comune, non essendo stati dimostrati gli elementi costitutivi della stessa, ovvero la prova del danno effettivamente patito e la sua coerente e attendibile quantificazione, unitamente al nesso di causalità tra il presunto danno e il comportamento del Comune, considerato che la ricorrente ha chiesto la ripetizione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione a rilevante distanza di tempo dalla loro corresponsione al Comune (quasi un decennio) e non ha segnalato tempestivamente la rinuncia alla realizzazione dell'intervento edilizio. Inoltre, afferendo le determinazioni in ordine alla debenza o meno del contributo di costruzione ad attività di natura paritetica, nemmeno può configurarsi una responsabilità per danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, essendo questa riferibile solo all'attività di natura autoritativa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12, par. 12 del diritto).

5. La parte del ricorso in cui è stata chiesta la condanna al risarcimento del danno del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente, Arch. -OMISSIS-, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Difatti, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'azione risarcitoria intentata nei confronti di un funzionario pubblico, poiché la concorde giurisprudenza sia amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, III, 24 aprile 2020, n. 2650) sia del giudice della giurisdizione (cfr. Cass., SS.UU., 9 marzo 2020, n. 6690) ha evidenziato che, *«in tema di responsabilità civile dei funzionari e dei dipendenti della P.A., l'espressione "atti compiuti in violazione dei diritti" contenuta nell'art. 28 Cost. (nonché l'analoga espressione "violazione dei diritti dei terzi" adoperata dall'art. 23 del d.P.R. n. 3 del 1957 per definire la nozione di "danno ingiusto" richiamata nell'art. 22 del medesimo d.P.R.) è da intendersi - alla luce della successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale (a partire, in particolare, dal d.lgs. n. 80 del 1998 e dalla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni unite civili) - come violazione di ogni interesse rilevante per l'ordinamento giuridico e meritevole di tutela, tale, dunque, da fondare la responsabilità diretta del pubblico dipendente anche con riferimento alla lesione di una posizione di interesse legittimo del terzo danneggiato»* (Cass., SS.UU., ord. 21 settembre 2021, n. 25481). La richiamata giurisprudenza ha quindi ritenuto *«che la domanda risarcitoria proposta nei confronti di funzionari pubblici per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni appartiene al giudice ordinario perché il pubblico dipendente, autore materiale del provvedimento, resta sempre strumento dell'azione della P.A., e non è qualificabile egli stesso P.A., con la conseguenza che, non consentendo l'art. 103 Cost. di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione (o un soggetto a essa equiparato), la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di singole persone fisiche, componenti un organo collegiale pubblico, cui si imputi l'adozione di provvedimenti illegittimi, vada azionata innanzi al giudice ordinario»* (Cass., SS.UU., ord. 21 settembre 2021, n. 25481; anche, ord. 9 marzo 2020, n. 6690; ord. 18 luglio 2019, n. 19372).

Ne discende la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riguardo alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti del funzionario comunale.

La dichiarazione del parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione della correlata parte del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all'art. 11 cod. proc. amm.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si chiede la condanna del Comune di -OMISSIS- a restituire alla ricorrente la somma corrisposta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, secondo quanto indicato al precedente par. 3.1, mentre deve essere respinta la connessa istanza risarcitoria; nella parte in cui viene chiesta la condanna al risarcimento del danno del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente, Arch. -OMISSIS-, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

7. Le spese di giudizio, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia e alle sue peculiarità, possono essere compensate tra tutte le parti, salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico del Comune di -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

- in parte accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, condanna il Comune di -OMISSIS- alla restituzione in favore della parte ricorrente della somma di € 116.556,51= (centosedicimilacinquecentocinquantasei/51), comprensiva di interessi legali a far data dal 9 ottobre 2018 e fino al soddisfo;

- respinge la domanda risarcitoria proposta contro il Comune di -OMISSIS-;

- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con le conseguenze specificate in motivazione, la parte del ricorso in cui è stata chiesta la condanna al risarcimento del danno del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente, Arch. -OMISSIS-.

Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico del Comune di -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

L'ESTENSORE

Antonio De Vita

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.